

**Schema di Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 fra gli Enti Locali soci di GESEM S.r.l. per l'esercizio del controllo
analogo sulla Società**

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____, in Arese presso la
sede sociale di GESEM S.r.l. fra:

il Comune di Arese rappresentato dal Sindaco __,

il Comune di Lainate rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di Nerviano rappresentato dal Sindaco__

il Comune di Pogliano Milanese rappresentato dal Sindaco__

Il Comune di Pregnana Milanese rappresentato dal Sindaco _____

il Comune di Rho rappresentato dal Sindaco_____

Il Comune di Vanzago rappresentato dal Sindaco _____

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in
nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni:

ARESE: n..... del

LAINATE: n..... del

NERVIANO: n..... del

POGLIANO MILANESE: n..... del

PREGNANA MILANESE: n..... del

RHO: n..... del

VANZAGO: n..... del

PREMESSO

- a) che la società a totale partecipazione pubblica GESEM S.r.l. con sede in Arese,
Piazza V Giornate n. 20 codice fiscale 03749850966 è stata costituita a far data dal
2/01/2003 e che i suoi soci sono attualmente i seguenti Enti Locali, elencati con
indicazione della quota di capitale attualmente detenuta :

| Socio | Percentuale di partecipazione |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Comune di Arese | 27,6 |
| Comune di Lainate | 27,6 |
| Comune di Nerviano | 21,6 |
| Comune di Pogliano Milanese | 9,5 |
| Comune di Pregnana Milanese | 2,05 |
| Comune di Rho | 9,6 |
| Comune di Vanzago | 2,05 |

- b) che la Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che per servizi strumentali si debba intendere quelle attività finalizzate alla produzione di beni e servizi da erogare a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'Ente di riferimento, o con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, realizzando quindi attività "rivolte essenzialmente alla P.A. e non al pubblico, diversamente dalla società costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente, in via immediata, esigenze generali della collettività" (Tar Lazio, Sez. III, Sent. n. 2514/08; Tar Puglia, Sez. II, Sent. n. 4306/02). Seppure, infatti, tali società strumentali esercitino attività di natura imprenditoriale, ciò che rileva è che siano state costituite per tutelare in via primaria l'interesse e la funzione pubblica dell'Amministrazione di riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga sacrificato l'interesse privato imprenditoriale. Sussiste, pertanto, il carattere della strumentalità, ogni qual volta l'attività che queste sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi Enti, per corroborare le funzioni di loro competenza secondo l'ordinamento amministrativo (Tar Veneto, Sez. I, Sent. 788/08 e Tar Lazio, Sez. II, Sent. n. 5192/07). Allo stesso modo, la società potrebbe essere incaricata dello svolgimento esternalizzato di attività di stretta competenza dell'Ente Locale, svolgendo di fatto indirettamente compiti propri dell'Ente. Tali parametri, secondo i Giudici amministrativi, valgono a offrire un criterio certo e affidabile di distinzione rispetto alle fattispecie in cui dette società sono chiamate a realizzare un servizio pubblico locale, non rivolto direttamente agli Enti pubblici azionisti, bensì ai cittadini-utenti che fruiscono del servizio pubblico (come avviene, ordinariamente, per un concessionario di pubblici servizi, preposto proprio a

rendere il servizio agli utenti in luogo della P.A. cui tale compito spetterebbe). Pertanto, è possibile sostenere che hanno natura di servizi strumentali quelle attività che possono essere affidati a terzi esclusivamente attraverso un contratto di appalto e non con un atto di concessione, in quanto sono servizi diversi da quelli erogati dall'Ente a favore della collettività, ma "servono" all'Ente *latu sensu* per approvvigionarsi o che comunque sono svolti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Rientrano, quindi, tra questi, pacificamente, i servizi di gestione degli immobili, la gestione del territorio, relativamente ad esempio alla manutenzione stradale, alla segnaletica e alla cura del verde, la gestione delle entrate comunali.

- c) che la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione dei servizi di cui al punto precedente e più nello specifico di servizi strumentali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- d) che, il Legislatore con l'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 ad integrare il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ha inserito l'art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà dal 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 agli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) il controllo analogo si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una *longa manus* del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;

- f) nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- g) che ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione di GESEM quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi strumentali a favore delle pubbliche amministrazioni locali;
- h) che per effetto dello statuto sociale – aggiornato al 24/10/2014, la Società risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci;
- i) che l'articolo 21 del predetto statuto, già prevede l'impegno dei Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla Società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- j) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero “la delega di funzioni” da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- k) nel mese di settembre 2014 i Consigli Comunali hanno approvato il Protocollo di Intesa finalizzato a portare ad un livello ottimale l'ambito di gestione dei servizi, con l'obiettivo di:
 - o diminuire i costi unitari dei servizi soprattutto laddove gli stessi richiedano importanti investimenti fissi materiali o immateriali;

- incrementare la produttività del lavoro e ottimizzare l'utilizzo delle risorse;
 - apprendere e trasferire esperienze/conoscenze grazie al confronto con le diverse modalità gestionali riscontrabili nei diversi comuni;
 - studiare e standardizzare su scala più ampia processi e procedure connesse con l'erogazione dei servizi, a vantaggio della loro qualità ed efficacia;
- l) che i Soci intendono ora definitivamente confermare la natura della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi strumentali a favore degli Enti Locali Soci, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria, e realizzare pertanto un controllo congiunto su GESEM, analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche **Convenzione**);
- m) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento dagli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione.

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* per lo svolgimento di servizi strumentali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto

delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2018, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa da apposita delibera di Assemblea Soci.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata tramite apposita delibera di Assemblea Soci.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in apposita deliberazione di Assemblea Soci, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

Articolo 3 – Capitale di GESEM

I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5.3 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico in GESEM non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stesse; a tale riguardo, così come riportato nello Statuto, possono concorrere a comporre il capitale pubblico solamente gli Enti Locali.

Articolo 4 – Amministrazione della Società.

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alla prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. Il Presidente del CdA ovvero l'Amministratore Unico sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. L'Organo Amministrativo è dotato dei poteri previsti dalla Legge per la gestione della società con i limiti previsti dalla clausola statutaria sul controllo analogo , e in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione .

Articolo 5 – Coordinamento dei Soci. Controllo dei soci

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto dai sindaci dei Comuni o da un Assessore in rappresentanza di ciascuno dei Soci, nominato con provvedimento del Sindaco , anche in funzione delle materie da trattare.
E' facoltà di ciascun socio conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune.
2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare

l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale della Società.

3. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione semestrale, la Società inoltra trimestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società.
4. I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.
5. In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, i soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della società nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Coordinamento;
6. Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dalla Società e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento. La Società dovrà trasmettere al Coordinamento la documentazione relativa ad ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza che non siano ricomprese nelle linee strategiche approvate in sede di previsione;

7. Il Coordinamento si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindersi dal parere dello stesso Coordinamento;
8. Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

Articolo 6 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dai Soci che detengono la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Il Coordinamento è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole solamente a condizione che siano presenti tutti i Soci o loro delegati. Ugualmente le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la

maggioranza assoluta dei presenti (inteso come “un Socio un voto”). E' comunque obbligatorio il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.
5. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

Articolo 7 – Recepimento della Convenzione.

I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di GESEM, che con apposita deliberazione, impegnerà l'Organo Amministrativo alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo su GESEM di cui all'articolo 1 della Convenzione stessa.

Articolo 8– Recesso.

1. I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
2. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 9 – Foro competente

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del TAR LOMBARDIA di Milano.

Articolo 10- Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva,

entrata in vigore.

L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società, ivi compresi i Soci che compongono il Coordinamento dei Soci.

Articolo 11 – Superamento di precedenti accordi fra i Soci.

Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro eventuale precedente accordo tra i Soci relativo all'attività della Società.

Articolo 12 – Spese e oneri.

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del d.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

| Comune di Arese | Comune di Lainate | Comune di Nerviano |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Il Sindaco | Il Sindaco | Il Sindaco |

| Comune di Pogliano Milanese | Comune di Pregnana Milanese | Comune di Rho | Comune di Vanzago |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| Il Sindaco | Il Sindaco | Il Sindaco | Il Sindaco |

ADESIONE

Letto, approvato e sottoscritto

La Società Gesem s.r.l.
